

In centro ristrutturazioni solo con il permesso di costruire

LA CIRCOLARE DEL MIT

Nelle zone A la fedeltà allo stato preesistente è un obbligo

Non si applica la distanza di 10 metri quando la situazione è consolidata

Guglielmo Saporito

La circolare ministero delle Infrastrutture e Funzione pubblica del dicembre 2020 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 dicembre) consente che nelle ristrutturazioni di edifici si possa fare a meno della fedeltà alla preesistenza, cioè rispetto alla situazione di partenza.

La circolare precisa peraltro che il principio non vale nelle zone A dei piani urbanistici (centri storici) e per gli edifici sottoposti a vincolo in base al Dlgs 42/2004; per questi interventi di ristrutturazione è necessario il rispetto di sagoma, sedime, prospetti, caratteristiche planivolu-

metriche e tipologiche e, soprattutto, uno specifico titolo edilizio (il permesso di costruire).

Stop alla Scia nei centri storici
Di fatto, ciò significa che i vari bonus non possono essere utilizzati per demolizioni e ricostruzioni nei centri storici, nelle zone assimilate e per gli edifici vincolati, se non in presenza di un permesso di costruire.

La stessa circolare richiama l'attenzione sulle distanze tra costruzioni, parametro che per circa 50 anni (dal Dm 1444 del 1968), ha congelato interventi radicali di demolizione, costringendo a rispettare, nella successiva ricostruzione, ampie distanze di 10 metri rispetto ai vicini, incompatibili con il tessuto storico. Poiché il Dl 76/2020 introduce la possibilità di demolire e ricostruire rispettando le distanze legittimamente preesistenti, la circolare sottolinea con fermezza che nei centri storici, nelle zone A e per ambiti ed edifici di particolare pregio storico architettonico la possibilità di demolire e ricostruire non è libera come nelle altre zone ma è aggravata dalla necessità di specifici piani urbanisti-

NT+DIRITTO CORTE DI CASSAZIONE



DECRETO DI IRREPERIBILITÀ Atto nullo se non si usa il cellulare dell'accusato

Nullo il decreto di irreperibilità se l'autorità che procede ha il numero di cellulare dell'accusato e non lo valorizza per le ricerche. La Cassazione, valorizza il principio di effettività delle ricerche, sulla scia della Cedu, e risolve un annoso contrasto, evitando il rinvio alle Sezioni unite.

— Patrizia Maciocchi

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilssole24ore.com

di recupero o riqualificazione. In altri termini, nei centri storici non sono ammessi singoli interventi "francobollo", relativi ad un unico edificio ma la demolizione e ricostruzione è ammessa solo se vi è uno strumento particolareggiato che individui in dettaglio masse e volumi, valutando l'intervento in un'adeguata scala di pianificazione.

Edificio «legittimo»
La circolare precisa (paragrafo 3) che nei centri storici e negli ambiti assimilati è possibile mantenere le distanze preesistenti «purché l'edificio originario fosse stato legittimamente realizzato»: la norma (articolo 2 bis, comma 1 ter, del Dpr 380/2001) non riferisce tuttavia tale qualità ("legittimamente") all'edificio, bensì alla distanza, con una differenza essenziale. Infatti, un edificio potrebbe essere in tutto o parte non legittimo, ma nonostante le distanze rispetto alle costruzioni vicine possono essere singolarmente "legittime", per esempio perché consolidate per il decorso di oltre un ventennio.

Telefisco 2021, il 28 gennaio la bussola su fisco e bilanci

L'EVENTO

Il convegno annuale de L'Esperto Risponde sarà in modalità da remoto

Telefisco rilancia la sfida nell'era del Covid-19. L'edizione 2021 sarà la trentesima. E' Telefisco vuole offrire una modalità di partecipazione nuova e più ricca di opzioni.

Gli approfondimenti andranno dalle novità sui bilanci a quelle sul reddito d'impresa, dagli incentivi per le aziende al superbonus del 110%, dalle rivalutazioni alle misure previste dalla legge di bilancio. Con una finestra sulle disposizioni in materia di lavoro che, nell'anno del Covid-19, hanno assunto un'importanza straordinaria. Il convegno si svolgerà giovedì 28 gennaio 2021 dalle 9 alle 18 sulla piattaforma dedicata a Telefisco con livelli di fruizione.

Il primo livello, **Telefisco Base** propone la possibilità di seguire gratuitamente e in diretta, il convegno de L'Esperto Risponde all'indirizzo ilssole24ore.com/telefisco. In questo modo sarà possibile

seguire le relazioni degli esperti oltre ai chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria. La partecipazione al convegno in diretta consentirà di fruire dei crediti formativi (le procedure di accreditamento sono in corso). I partecipanti potranno, inoltre, inviare quesiti agli esperti del Sole che risponderanno sia online sia sul giornale, con le consuete modalità.

Il secondo livello, **Telefisco Plus**,



CREDITI FORMATIVI per informazioni sulla partecipazione www.ilssole24ore.com/telefisco

consentirà di vedere la diretta di Telefisco e tenere i crediti formativi e inviare quesiti, ma, soprattutto, si potranno seguire i lavori del convegno e le relazioni anche in differita e assicurandosi di conseguire tutti i crediti formativi anche in caso di impossibilità di seguire la diretta completa (la differita resterà a disposizione fino al 31 dicembre 2021). Il modello Plus, inoltre, consentirà di accedere

a relazioni aggiuntive che permetteranno di tenere crediti formativi in più. I partecipanti avranno poi diritto alla dispensa con le relazioni e, se non abbonati, alla possibilità di convalidare per 30 giorni Nt + Fisco fino al 28 febbraio. L'accesso a Telefisco Plus sarà possibile al costo di 14,99 euro per gli abbonati al quotidiano e di 24,99 euro per gli altri partecipanti (prezzo valido fino al 27 gennaio) e di 19,99 euro per gli abbonati e di 29,99 per gli altri partecipanti (prezzo valido dal 28 gennaio).

Il modello **Telefisco Advanced**, infine, proietterà Telefisco 2021 in avanti, per essere al fianco dei professionisti nel corso dell'anno. Chi sceglierà questa modalità, al costo di 59,99 euro, oltre alle opportunità previste per Telefisco Base e Telefisco Plus, potrà seguire nel 2021 otto webinar con gli esperti di Telefisco che aiuteranno i professionisti ad affrontare gli adempimenti e le scadenze più delicate dell'anno. Con la possibilità di inviare quesiti agli esperti e avere risposte puntuali nel corso dei webinar.

Tutte le informazioni su Telefisco 2021 all'indirizzo www.ilssole24ore.com/telefisco.

Anche ai giudici di pace il rimborso dei costi di difesa

CORTE COSTITUZIONALE

Ingiustificata la disparità con il trattamento della magistratura togata

Giovanni Negri

Un altro passo che riduce la distanza tra magistratura onoraria e togata. Perché la Corte costituzionale, con la sentenza 267 depositata ieri e scritta da Franco Petiti ha ritenuto irragionevole riconoscere il rimborso delle spese di difesa, nei giudizi sulla responsabilità civile, penale e amministrativa, al solo giudice "togato", in qualità di dipendente di un'amministrazione statale, e non anche al giudice di pace, in quanto funzionario onorario. Considerata l'identità della funzione del giudice e la sua primaria importanza costituzionale, conclude la Corte, anche al giudice di pace va garantita un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici di infondate azioni di responsabilità. Riprendendo la sentenza del 16 luglio scorso della Corte di giustizia eu-

ropea, la Consulta osserva che la diversa modalità di nomina, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati giustificano lo status del giudice di pace, corroborando la qualifica "onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata già all'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017.

Questi aspetti non incidono però «sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto appunto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata. La ratio di tale istituto - individuata da questa Corte, come già visto, nella sentenza n. 189 del 2020, con richiamo al fine di "evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità" - sussiste per l'attività giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell'ordinamento giuridico, con pari intensità per il giudice professionale e per il giudice onorario».

In questo senso, come rilevato

dalla sentenza precedente, il beneficio del rimborso delle spese di patrocinio riguarda non tanto il rapporto di impiego, quanto piuttosto il rapporto di servizio.

In questa materia, il diritto al rimborso per le spese di patrocinio nei giudizi di responsabilità è assai significativa la posizione del giudice di pace nei giudizi di rivalsa dello Stato a titolo di responsabilità civile, visto che, ricorda la sentenza, la legge n. 117/88 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), mentre nel testo originario limitava la responsabilità del giudice conciliatore al solo caso di dolo, nel testo modificato dalla successiva legge n. 18/15 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), non distingue il giudice di pace da quello professionale, entrambi chiamati a rispondere anche per negligenza non colpevole.

Certo, sottolinea in chiusura la Corte costituzionale, bisognerà, per rendere effettivo il diritto al rimborso che sia sempre esistente un nesso causale e non solo occasionale tra la funzione e il fatto contestato.

Il bonifico tra coniugi diventa donazione indiretta

CASSAZIONE

Operazione per aumentare in modo stabile il patrimonio del donatario

Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

Il bonifico ordinato dalla moglie a favore del marito è una donazione indiretta quando effettuato allo scopo di realizzare uno stabile incremento del patrimonio del donatario e un impoverimento del patrimonio del donante; ne consegue, se la vicenda emerge nell'ambito di un procedimento di accertamento delle imposte sui redditi, la tassazione, a titolo di imposta di donazione, con l'aliquota dell'8% sul valore eccedente la franchigia di 1 milione di euro. Lo ha deciso la Cassazione con l'ordinanza 27665 del 7 ottobre 2020, la quale dovrebbe essere il primo caso nel quale la giurisprudenza di legittimità si occupa della tassazione delle donazioni indirette: nella fattispecie giunta al terzo grado di giudizio, si trattava di un bonifico di 12 milioni di euro, effettuato dalla moglie su un conto intestato a una società fiduciaria

ma riferibile al marito; il denaro era poi rimasto su quel conto solo per un giorno perché poi servito al marito per effettuare un finanziamento a favore di una società di cui egli era socio. La Cassazione ha ritenuto applicabile l'articolo 56-bis, Dlgs 346/90 (testo unico imposta successione e donazione) perché si tratta di una norma:

a) in vigore in quanto esistente al momento in cui l'imposta di donazione venne abrogata (legge 383/01) e poi richiamata in vita dalla norma (Dl 262/06) che ha reintrodotto l'imposta;

b) che deve essere armonizzata con l'odierno "assetto" dell'imposta di donazione, vale a dire che quando essa si riferisce all'unica franchigia di 350 milioni di lire, tale soglia di esenzione va oggi riferita, a seconda dei casi, a 1 milione di euro (nel caso della donazione tra coniugi e parenti in linea retta), a 100 mila euro (donazione tra fratelli) e a 1,5 milioni di euro (donazione a favore di persona gravemente disabile); e, quando dispone l'aliquota del 7%, la norma deve essere letta come se si riferisce - con «funzione latamente sanzionatoria» - all'aliquota dell'8% (l'applicazione dell'aliquota del 7% era la conclusione invece raggiunta dalla Ctr Emilia Romagna nella sentenza 222/2018, poi appunto impugnata in Cassazione);

c) applicabile a «liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali» o a liberalità «che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione» per cui «anche la donazione per così dire "informale" non sarebbe estranea al meccanismo di emersione oggetto di causa, atteso che l'inservanza della forma pubblica ex articolo 782 del Codice civile e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario»;

d) applicabile, oltre che alle liberalità indirette, anche alle liberalità «risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti».

L'ordinanza 27665/2020 conclude affermando che, quando l'articolo 56-bis del Dlgs 346/90 si riferisce alla registrazione volontaria delle donazioni indirette, anche questa norma deve essere letta alla luce delle aliquote e delle franchigie oggi vigenti: il 4% applicabile al valore superiore a 1 milione di euro (donazione tra coniugi e parenti in linea retta), il 6% applicabile al valore superiore a 100 mila euro (donazione tra fratelli), l'8% in ogni altro caso.

DOLOMITI SUPERSKI WE CARE ABOUT YOU

Ti portiamo in alto, dove le Dolomiti toccano il cielo. In tutta sicurezza, utilizzando energie rinnovabili. In inverno e d'estate. Ci prendiamo cura di te, così come ci prendiamo cura del nostro territorio, patrimonio mondiale dell'Unesco. Giornate baciate dal sole, piste perfettamente innevate, ospitalità, accoglienza, spirito innovativo: l'emozione è una discesa libera di autentico piacere.

Dolomiti Superski. Lasciati trasportare.

DOLOMITISUPERSKI.COM [#DOLOMITISUPERSKI](https://www.dolomitisuperski.com)